

COMUNE DI SELARGIUS
Regolamento TARSU

Testo in vigore dal 1° gennaio 2011

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Selargius della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) istituita a norma del Capo III del D.lgs. 507/93 e sue modificazioni ed integrazioni successive.

Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale così come individuate dal Capitolato del Servizio di igiene urbana.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa e la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a mt. 400, è riconosciuta una riduzione tariffaria pari al 60%.
3. Nei casi di interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o imprevedibili si rinvia a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 59 del D.lgs. 507/93 (abrogato).

Art. 3 – Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta secondo il presupposto indicato ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 62 del D.lgs. 507/93.
2. Si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno.
Sono comunque da considerare tassabili, a titolo esemplificativo:
A) le superfici utili di:
 - abitazioni: vani interni (camere, sale, cucine, ecc.) ed accessori (ingressi interni, corridoi, ripostigli, bagni, vani scala interni all'abitazione, ecc.), dipendenze anche se separate o interrato (rimesse, autorimesse, garage, cantine, mansarde, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - attività autonome: vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, ambulatori, studi fotografici, botteghe, laboratori artigianali e altre attività autonome;
 - attività d'impresa: vani principali ed accessori di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, negozi, edicole, chioschi stabili;
 - attività educative: tutti i vani (uffici, sale scolastiche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc) di collegi e istituti di educazione;
 - enti pubblici e ONLUS: tutti i vani, così come individuati nelle abitazioni, degli enti pubblici, delle associazioni/fondazioni/organizzazioni (di natura esclusivamente sindacale, culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare), degli

COMUNE DI SELARGIUS

Regolamento TARSU

Testo in vigore dal 1° gennaio 2011

enti/associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che per loro destinazione danno luogo, di regola, alla produzione di rifiuti speciali), delle caserme;

B) le aree scoperte nelle quali si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni, quali campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parchi giochi e rispettive attività e servizi connessi,.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività esercitata commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4 – Locali ed aree non tassabili.

1. Si considerano non tassabili, oltre i locali e le aree scoperte di cui al comma 5 dell'art. 62 del D.lgs. 507/93, in quanto non produttive di rifiuti:

- i locali riservati ad impianti tecnologici ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, escluse quelle destinate a servizio, segreteria, ufficio;
- ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a mt. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
- unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili e suppellettili e di tutte le utenze (idrica, elettrica, gas);
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 5 – Determinazione della superficie tassabile.

1. La superficie tassabile è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono

Art. 5 bis - Determinazione costo di esercizio

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 61 del D.lgs. 507/93, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari all'11% a titolo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 6 – Soggetto passivo.

1. La tassa è dovuta dai soggetti individuati dall'art. 63 del D.lgs. 507/93 (abrogato).
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori ai 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
3. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali in integrati, sia di uso comune che di uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, salvi i casi di autonoma denuncia da parte dei singoli occupanti e detentori, deve essere assolta dal soggetto che gestisce i servizi comuni (abrogato).

COMUNE DI SELARGIUS

Regolamento TARSU

Testo in vigore dal 1° gennaio 2011

4. Per i condomini ed i centri commerciali integrati, l'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile di cui al comma 3, su richiesta dell'ente impositore, sono tenuti a presentare all'ufficio preposto alla gestione della tassa l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. La mancata esibizione o trasmissione dell'elenco suindicato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76, comma 2, del D.lgs 507/93 (abrogato).

Art. 7 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

1. In relazione all'inizio ed alla cessazione dell'occupazione/detenzione dell'oggetto di tassazione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 64 del D.lgs. 507/93.

Art. 7 bis – Denuncia originaria o di variazione

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6 presentano al comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione/detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale su appositi modelli predisposti dall'ufficio preposto, con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 507/93 art. 70
2. Non sono valide, ai fini previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento

Art. 8 – Parametri di commisurazione e tariffe.

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui gli stessi son destinati e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe sono determinate ai sensi del comma 2 dell'art. 65 del D.lgs. 507/93.

Art. 9 – Tariffe per particolari condizioni d'uso.

1. La tariffa è ridotta:
 - del 30% per abitazioni con unico occupante;
 - del 30 % per abitazioni tenute a disposizione o in uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti uffici;
 - del 30% per abitazioni utilizzate da coloro che risiedono o abbiano la dimora fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all'anno;
 - del 30% nei confronti di agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - del 20% per le abitazioni aventi una superficie tassabile non superiore a mq 120, utilizzate dal contribuente di età superiore a 65 anni, il cui reddito, riferito all'intero nucleo familiare, non sia superiore ad € 10.700,00 e nessuno dei componenti risulti proprietario di alcuna altra unità abitativa immobiliare (abrogato);

COMUNE DI SELARGIUS

Regolamento TARSU

Testo in vigore dal 1° gennaio 2011

- del 30% a favore dei nuclei familiari ove sia presente un portatore di handicap grave e/o invalido civile al 100
2. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui al comma precedente, sono previste le seguenti agevolazioni:
- a) per le attività produttive, commerciali, e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 25%;
 - b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzati per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con l'abbattimento del 25%.
- Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio, per valutare l'effettivo vantaggio, per il servizio stesso. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e richiedere tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione.
3. Nei locali ove vengono svolte attività promiscue e ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione del 50% alle superfici interessate;
4. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione (abrogato).
5. Il contribuente è tenuto agli obblighi previsti dal comma 6 dell'art. 66 del D.lgs. 507/93 (abrogato).

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre i casi espressamente previsti dalla legge:
- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con l'esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - i locali e le aree adibiti a servizio per il quale il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 90 mq, utilizzate esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni, quando gli stessi siano beneficiari di assegno sociale INPS o quando appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno precedente non abbia superato i € 5.000,00 e non siano proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto (abrogato);
 - le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni, quando gli stessi appartengono a nuclei familiari per i quali nell'attestazione ISEE

COMUNE DI SELARGIUS

Regolamento TARSU

Testo in vigore dal 1° gennaio 2011

l'indicatore ISE non superi l'importo di € 6.000,00, che non siano proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto;

- le abitazioni utilizzate esclusivamente da soggetti che, per particolari condizioni di salute, sono ricoverate presso istituti di cura, RSA, case di riposo per anziani o simili, per un periodo superiore a mesi due, da applicarsi con riferimento al periodo di ricovero.

2. E' riconosciuta la detassazione a favore di persone sole che, per particolari condizioni di salute, sono ricoverate presso istituti di cura per un periodo superiore a mesi due, da applicarsi in misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di ricovero (abrogato).

Art. 11 – Cumulo benefici e copertura finanziaria.

1. Le riduzioni e le agevolazioni non possono essere cumulate fra loro.
2. Nel caso in cui allo stesso contribuente spettino più riduzioni o agevolazioni, si applica quella allo stesso più favorevole.
3. Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 – Classificazione dei locali ed aree.

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti classi di contribuzione:

CATEGORIA	DESTINAZIONE LOCALI	SOTTOCATEGORIE
I	Locali adibiti ad uso abitazione e pertinenze	<i>Abitazioni, box provati, affittacamere privati</i>
II	Locali adibiti a pernottamento	<i>Alberghi, pensioni, locande, collegi, convitti, caserme, carceri</i>
III	Enti no profit	<i>Associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive, benefiche, circoli senza fine di lucro, ambulatori U.S.L.,</i>
IV	Uffici pubblici e privati di natura amministrativa	<i>Uffici pubblici e privati, banche, istituti di credito, istituti finanziari, istituti assicurativi, studi professionali, caserme e carceri (relativamente alle superfici ove viene svolta attività amministrativa)</i>
V	Esercizi commerciali a prevalente carattere espositivo	<i>Esposizioni, locali fieristici</i>
VI	Esercizi commerciali non alimentari	<i>Grandi magazzini, attività di vendita diretta, chioschi ed edicole, distributori, farmacie</i>
VII a	Esercizi commerciali alimentari	<i>Commercio di frutta e verdura, supermercati all'ingrosso e al minuto, macellerie, pescherie</i>
VII b	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	<i>Ristoranti, bar, pizzerie, trattorie, paninoteche, gelaterie, circoli privati con servizio di ristorazione.</i>
VIII	Locali adibiti ad attività industriali, artigianali e depositerie	<i>Stabilimenti e magazzini industriali, laboratori e magazzini artigianali, tettoie ed aree industriali e artigianali, impianti sportivi, mense aziendali, campeggi, depositi commerciali</i>

COMUNE DI SELARGIUS
Regolamento TAR SU

Testo in vigore dal 1° gennaio 2011

IX	Locali adibiti ad attività ricreative e formative	<i>Cinema, teatri, studi televisivi, autoscuole, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, sale di incisione, ospedali pubblici</i>
X	Laboratori di analisi e case di cura private	<i>Laboratori di analisi e case di cura private</i>
XI	Scuole pubbliche e private	

13. Tassa smaltimento giornaliera.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel comune di Selargius la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera (TARSUG). E' considerato temporaneo l'uso inferiore ai sei mesi e non ricorrente.
2. La misura della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci d'uso corrispondenti o assimilabili, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente a quello del canone per l'occupazione del suolo pubblico; il versamento diretto sul c/c della Tesoreria Comunale costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori applicati per la tassa annuale di smaltimento.
5. Sono esentate dal pagamento le occupazioni occasionali, o comunque di breve durata, dichiarate esenti dalla legge o dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico.

14. Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo annuale e relativi addizionali, accessori, sanzioni ed interessi, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle denunce presentate, oppure sulla base degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti a ruolo e riscossi, anche in forma rateizzata, secondo le disposizioni dell'art. 72 del D.lgs. 507/93. *(testo abrogato con decorrenza 01/01/2011)*

(testo in vigore dal 01/01/2011)

1. *Gli importi dovuti per il tributo annuale e relativi addizionali e accessori, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle denunce presentate, oppure sulla base degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti a ruolo e riscossi, anche in forma rateizzata, secondo le disposizioni dell'art. 72 del D.lgs. 507/93 e, in aggiunta, direttamente dall'Ente mediante c/c postale dedicato e/o delega di pagamento F24 (integrazione in vigore dal 01.01.2013).*
2. *Gli importi dovuti per le violazioni degli anni precedenti, comprensivi di sanzioni, interessi, addizionali ed accessori, liquidati sulla base di provvedimenti di accertamento, sono riscossi direttamente presso la Tesoreria Comunale, anche mediante l'uso di c/c postale dedicato; la riscossione coattiva degli eventuali importi non onorati alla scadenza avviene **nelle forme previste dalla legge (integrazione in vigore dal 01.01.2013).***
3. *A seguito dell'attività di accertamento, su apposita istanza, il Funzionario Responsabile può concedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzione ed accessori alle seguenti condizioni:*
 - a *Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;*

COMUNE DI SELARGIUS

Regolamento TARSU

Testo in vigore dal 1° gennaio 2011

- b Importo minimo rateizzabile: € 150,00*
- c Durata massima: 18 mesi*
- d Importo minimo per singola rata: € 50,00*
- e Periodicità rate: bimestrale o trimestrale;*
- f Prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria qualora l'ammontare del debito sia superiore a € 25.000,00*
- g Presentazione di apposita istanza di dilazione entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento e contestuale adesione all'accertamento, con rinuncia all'impugnazione del provvedimento medesimo mediante il pagamento dell'intero importo della sanzione;*
- h Corresponsione degli interessi al tasso legale corrente sugli importi rateizzati;*
- i Decadenza dal beneficio della rateizzazione per il mancato pagamento anche di una sola rata.*

15. Accertamento e poteri del Comune (abrogato).

1. L'accertamento per infedele o omessa denuncia viene attivato secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 71 del D.lgs. 507/93.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento ed il controllo formale delle denunce, il comune si avvale dei poteri di cui all'art. 73 del D.lgs. 507/93.

15 bis. Interessi

1. Gli interessi maturati sui crediti e sui debiti d'imposta sono determinati nella misura annua di 2,5 punti percentuali rispetto al tasso legale.

16. Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente.

1. I rapporti tra ufficio e contribuente, così come stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente, sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

17. Informazioni tra uffici

1. In occasione di iscrizione anagrafica o di altra formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggette a tassa, l'Ufficio anagrafe e lo Sportello Unico per le Attività Produttive indirizzano il contribuente al Servizio Tributi per la presentazione delle opportune denunce.
2. (abrogato) Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare al Servizio Tributi, con periodicità da concordare:
 - Ufficio anagrafe: i nominativi degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
 - Ufficio Edilizia privata: elenco dei certificati di abitabilità/agibilità rilasciati;
 - Ufficio Condono: trasmissione autorizzazioni in sanatoria;
 - Ufficio Commercio: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

18. Abrogazioni.

COMUNE DI SELARGIUS

Regolamento TARSU

Testo in vigore dal 1° gennaio 2011

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani.

19. Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.lgs. 507/93 e successive modificazioni.